



**REGOLAMENTO COMUNALE DI**  
**POLIZIA RURALE**

## Sommario

CAPO PRIMO – DISPOSIZIONI GENERALI .....	5
Art. 1- Oggetto e ambito del regolamento .....	5
Art. 2 – Obiettivi del Regolamento.....	5
Art. 3 – Oggetto del Servizio di polizia rurale .....	5
Art. 4 - Espletamento del Servizio di polizia rurale.....	5
CAPO SECONDO – DELLA PROPRIETA’ E DEI FURTI CAMPESTRI - DELLA PRATICA AGRARIA E DELLA TUTELA DELLE STRADE.....	5
Art. 5 - Divieto di ingresso nei fondi altrui e di occupazione – divieto furti e di causazione danni .....	5
Art. 6 - Diritto passaggio su fondi altrui.....	6
Art. 7 - Impianto di alberi o siepi o recisione rami protesi e radici.....	6
Art. 8 - Accensione di fuoco nelle campagne .....	7
Art. 9 - Strade poderali, interpoderali, vicinali e di bonifica.....	7
Art. 10 - Strade pubbliche comunali.....	8
Art. 11 - Soggiorno nei boschi.....	9
Art. 12 - Manutenzione dei prati, degli incolti, delle aree private, dei terreni non edificati e dei boschi .....	9
Art. 13- Circolazione di mezzi sulle strade.....	9
Art. 14 - Spigolature.....	9
Art. 15 – Frutti .....	10
Art. 16 - Furti .....	10
Art. 18- Miglioramenti fondiari - siepi e corsi d'acqua .....	10
CAPO TERZO – DISCIPLINA DEL PASCOLO, DELLA CACCIA E DELLA PESCA.....	10
Art. 19 – Disciplina dell’esercizio del pascolo.....	10
Art. 20 - Pascolo degli animali su suolo privato o pubblico - modalità .....	11
Art. 21 – Obbligo di denuncia da parte degli allevatori.....	11
Art. 22 - Pascolo in ore notturne .....	11
Art. 23 – Attraversamento di abitati con animali, greggi e mandrie di qualsivoglia tipo e divieto di pascolo nei boschi.....	11
Art. 24 – Sanzioni per il pascolo abusivo .....	12
Art. 25 - Esercizio di caccia e pesca .....	12
CAPO QUARTO – ACQUE, CANALI, FOSSI, IGIENE DEL SUOLO E DELLE ACQUE. ....	12
Art. 26 - Libero deflusso acque – Divieti vari.....	12
Art. 27 - Divieto inquinamento- Terreni liberi - Divieti .....	13
Art. 28 - Manutenzione di fossi e canali .....	13
Art. 29 – Scarico nei fossi.....	14
Art. 30 - Distanza per fossi, canali ed alberi .....	14
Art. 31 – Abbeveratoi e bacini idrici .....	15
Art. 32 - Terreni per uso zootecnico - Spargimenti sul suolo - Trasporto letame e liquame .....	15
Art. 33 -Divieto di scarico .....	16

Art. 34 – Acque scorrenti in superficie .....	16
Art 35 - Tutela del regime delle acque .....	16
Art 36 - Depositi.....	17
Art 37 – Terreni liberi .....	17
Art. 38 – Irrigazione .....	17
CAPO QUINTO – MALATTIE DELLE PIANTE. LOTTA CONTRO INSETTI ED ANIMALI NOCIVI ALL'AGRICOLTURA. DIFESA DELLE PIANTE. IMPIEGO DI PESTICIDI E FITOFARMACI.....	18
Art. 39 – Difesa delle piante- Denuncia obbligatoria – Adempimenti vari.....	18
Art. 40 - Raccolta di piante spontanee autoctone e/o protette.....	18
Art. 41 – Collocamento di esche avvelenate .....	18
Art. 42 - Norme relative alla protezione delle piante e dei prodotti.....	19
Art. 43 – Acquisto detenzione ed impiego dei presidi sanitari in agricoltura- Modalità d'impiego degli antiparassitari.....	19
Art 44 -Malattie di bestiame- Denuncia delle malattie infettive e diffuse degli animali .....	21
Art. 45 - Denuncia di animali morti per malattie infettive- accertamento della causa di morte- trasporto spoglie- cremazione -vigilanza.....	21
Art 46 - Vaccinazione e profilassi degli animali domestici .....	22
Art. 47 - Cani liberi.....	22
Art. 48 - Circolazione di cani nelle vie o in luoghi pubblici o aperti al pubblico.....	22
Art. 49 - Cani vaganti trovati senza museruola e cani da guardia ad edifici rurali.....	22
Art. 50 - Animali di terzi sorpresi nei propri fondi.....	23
Art. 51 - Animali vaganti da allevamento.....	23
Art. 52 - Maltrattamento di animali .....	23
Art. 53 – Tutela e benessere animale.....	23
Art. 54 – Igiene nelle stalle e spargimento liquami.....	23
CAPO SESTO – BOSCHI E AMBITI NATURALI TUTELATI.....	23
Art. 55 Ambiti boschi.....	23
Art. 56 - Ambiti naturali tutelati Limitazioni generali.....	24
CAPO SETTIMO – NORME PER LA CONSERVAZIONE DELLA FERTILITA' DEI TERRENI E LA SALVAGUARDIA DEL PAESAGGIO RURALE .....	24
Art. 57 - Definizione di paesaggio.....	24
Art. 58 – Eliminazione delle zone boscate e delle piante autoctone.....	24
CAPO OTTAVO – RISPETTO DELLA SICUREZZA E DELLA TRANQUILLITA' ALTRUI .....	24
CAPO NONO – TUTELA DELL'ATTIVITA' APISTICA.....	24
Art. 60 - Collocazione degli apiari – autorizzazione distanze .....	24
Art. 61 - Malattie delle api.....	25
CAPO DECIMO – TUTELA DELLA NATURA.....	25
Art. 63 - Divieto abbandono rifiuti .....	25
Art. 64 - Prodotti del pascolo e del bosco .....	25
CAPO UNDICESIMO – PENALITA' E SANZIONI .....	26
ART. 65 Disposizioni per l'accertamento e la applicazione delle sanzioni amministrative.....	26

ART. 66 Contestazione e notificazione.....	26
ART. 67 Pagamento in misura ridotta.....	26
ART. 68 Rapporto e procedimento ingiuntivo.....	26
ART. 69 Sanzione accessoria del ripristino dello stato dei luoghi e di rimozione di opere abusive.....	26
ART. 70 Sanzione accessoria della sospensione e della revoca dei provvedimenti autorizzativi .....	27
ART. 71 Modalita' per l'applicazione della sanzione accessoria .....	27
ART. 72 Inottemperanza all'ordinanza .....	27

## CAPO PRIMO – DISPOSIZIONI GENERALI

### **Art. 1- Oggetto e ambito del regolamento**

Il presente regolamento disciplina il servizio di polizia rurale nel territorio comunale di Raccuja nell'ambito agricolo - rurale e/o paesaggistico stabilendo le norme per regolare il pascolo degli animali e l'esercizio della pastorizia, per evitare i passaggi abusivi nelle proprietà private, per impedire i furti campestri, per la manutenzione e la pulizia delle strade vicinali e interpoderali, per la conservazione delle caratteristiche ambientali, per la eliminazione di piante e di animali pericolosi per l'agricoltura, per la raccolta di funghi o piante o parti di piante spontanee per gli usi gastronomici, nell'interesse della collettività e della pubblica sicurezza, dell'economia agricola, a tutela della sanità pubblica, dei diritti e degli interessi dei proprietari e coltivatori dei fondi.

### **Art. 2 – Obiettivi del Regolamento**

Obiettivo principale è la ricerca di un sistema compatibile tra l'esercizio delle attività connesse all'agricoltura ed all'allevamento con la tutela attiva dell'ambiente e l'insediamento abitativo umano. Il presente regolamento si propone di assicurare il corretto uso del territorio comunale nell'interesse generale della cultura e della tradizione agraria e della vita sociale delle campagne, allo scopo di ottenere un'equa gestione del territorio a beneficio dell'intera collettività, nonché il miglioramento e la valorizzazione delle condizioni di vita sociale nell'ambito rurale. Principi fondamentali del presente regolamento sono la gestione e la tutela del territorio agricolo, nonché, la tutela degli ecosistemi e la conservazione della biodiversità.

### **Art. 3 – Oggetto del Servizio di polizia rurale**

Il servizio di polizia rurale si propone di assicurare nel territorio del Comune l'applicazione regolare delle leggi e dei regolamenti promulgati dallo Stato, dalla Regione e dal Comune, nonché delle disposizioni emanate dagli Enti nell'interesse generale della coltura agraria e della vita sociale nelle campagne ed al fine della tutela, della conservazione ed incremento dei beni agro- silvo pastorali e del rispetto dell'ambiente.

### **Art. 4 - Espletamento del Servizio di polizia rurale**

Il servizio di polizia rurale del Comune è diretto dal Sindaco o da un suo Assessore delegato coadiuvato dai funzionari dell'Ufficio di Polizia municipale, e viene effettuato dagli agenti municipali, dagli agenti e dai funzionari di Polizia Giudiziaria, di Pubblica Sicurezza, dei Carabinieri, del Corpo Forestale dello Stato e della Regione, dagli agenti giurati legalmente riconosciuti per la tutela degli interessi agrari, dalla Polizia stradale, nonché da Enti ed Associazioni che abbiano come fine istituzionale la protezione della natura, del paesaggio e dell'ambiente.

Gli Ufficiali e gli agenti preposti devono osservare le disposizioni del codice di procedura penale, le norme del T.U. di pubblica sicurezza del relativo regolamento, nonché le altre leggi vigenti in materia. Tutti coloro che sono preposti a far rispettare il presente regolamento, ivi compreso il momento di accertamento delle infrazioni, debbono sempre declinare le proprie generalità, ed, ogni qualvolta si renda necessario, esibire idoneo documento attestante la legittimazione all'esercizio delle funzioni.

## CAPO SECONDO – DELLA PROPRIETA' E DEI FURTI CAMPESTRI - DELLA PRATICA AGRARIA E DELLA TUTELA DELLE STRADE

### **Art. 5 - Divieto di ingresso nei fondi altrui e di occupazione – divieto furti e di causazione danni**

E' vietato il passaggio, la sosta e l'attraversamento dei fondi di proprietà altrui pubblica o privata, , anche se non in attività di coltura e non muniti di recinti e di ripari di cui all'art. 637 del C.P., salvo che esistano servitù di passaggio o si tratti di inseguire sciame di api o di animali domestici sfuggiti al proprietario. Gli aventi diritto al passaggio nei fondi altrui devono praticarlo in modo da non recare danno alcuno ai fondi medesimi, ai beni e alle colture. Non è vietato il passaggio per sciare quando il terreno sia coperto di neve, sempre che non si arrechino danni alle colture. Qualora il conduttore di un fondo in cui ci sia una coltura in atto non voglia assoggettarsi alla servitù di passaggio e caccia da parte dei cacciatori, deve sistemare e mantenere, per il periodo della coltivazione e fino alla raccolta dei

prodotti, delle tabelle ben visibili lungo i confini recanti idoneo divieto.

È vietata qualsiasi forma di occupazione anche temporanea di sedimi stradali, fondi e aree -agro- silvo - pastorali o incolti, nonché di manufatti rurali ed agresti sia di proprietà pubblica che privata, senza il consenso del proprietario e/o dei legittimi beneficiari e fatto salvo quanto previsto dal vigente regolamento sull'occupazione temporanea di suolo pubblico.

È fatto divieto di apportare modifiche alle dimensioni, alla struttura ed alle opere d'arte connesse, alle strade comunali. È inoltre proibita ogni forma di turbativa o molestia che possa recare danno alle colture in atto o al pacifico godimento dei fondi o dei manufatti rurali o agresti.

Le turbative e le abusive occupazioni, in caso di rifiuto da parte di chi di dovere, verranno inibite e poste a termine con provvedimento emesso dal Sindaco; verrà anche imposta la rimessa in pristino dello stato delle sedi viabili e delle opere connesse danneggiate, tramite ordinanza del Sindaco con la quale saranno stabilite le modalità ed i tempi di intervento.

È fatto divieto di danneggiare fabbricati, ricoveri di ogni tipo, cippi confinari e commemorativi, punti trigonometrici, segnaletiche di proprietà pubblica e privata.

È vietato, inoltre per le strade dotate di manto in conglomerato bituminoso:

- il percorso con trattrici cingolate che non siano munite di sovrappattini o che abbiano le ruote metalliche non protette da parti lisce;
- il traino a strascico di legna, fascine o altro materiale, a meno che le strade non siano coperte da uno strato di neve o di ghiaccio sufficiente ad evitare il danneggiamento della sede stradale;
- salvo particolare autorizzazione, il percorso con veicoli che per sagoma o carico siano incompatibili con il Codice della Strada o con permessi speciali;
- danneggiare il fondo stradale con operazioni di strascico di materiale di qualsiasi natura ovvero di transitare con mezzi cingolati su manti stradali bitumati.

Chiunque, con qualsiasi mezzo, nel transitare sulle strade comunali, dotate o meno di conglomerato bituminoso, o sugli altri luoghi pubblici, lasci cadere letame, fango, sabbia o altri detriti in modo da imbrattarli, è tenuto a provvedere a proprie spese e cura, al loro sgombero ed alla loro pulizia.

#### **Art. 6 - Diritto passaggio su fondi altrui**

Il diritto di passaggio, qualora esista, sui fondi altrui deve avvenire sul limite di proprietà o sulle servitù esistenti, con il bestiame sia sciolto che aggiogato, specie se i frutti sono pendenti, deve essere esercitato con la adozione di tutte le misure atte a prevenire i danni che all'altrui proprietà possono derivare dall'esercizio stesso. È proibito entrare o passare abusivamente senza necessità sui fondi altrui anche se non muniti di recinti o ripari.

#### **Art. 7 - Impianto di alberi o siepi o recisione rami protesi e radici**

Si fa obbligo ai proprietari dei fondi agricoli e alle aziende agricole che intendano eseguire lavori di straordinaria manutenzione lungo i fossi di scolo o di corsi d'acqua di realizzare tali lavori in conformità ai regolamenti vigenti in materia, senza modificare il naturale corso delle acque e senza arrecare danni ai fondi o strade confinanti, di privati o enti pubblici.

Salvo diverso accordo tra i confinanti, per le piantagioni di alberi ad alto fusto lungo il confine delle private proprietà non latistanti a strada, deve osservarsi la distanza di metri dieci, misurati in piano (come da metodi usati catastalmente) dal confine stesso, qualora il fondo su cui devono sorgere sia contiguo ad altro fondo coltivato a campo, prato, vigneto, frutteto, orto o giardino o latistante a strada pubblica o privata.

I proprietari e gli affittuari e comunque i titolari di un diritto di godimento su qualsiasi tipo di immobile, terreno o fabbricato, confinante e prospiciente la pubblica via, sono obbligati allo sfalcio od all'estirpamento delle erbe, nonché sono obbligati a tenere regolato le siepi vive e le piante crescenti poste lungo il fronte del terreno o delle costruzioni, nonché lungo i muri contigui di cinta, in modo da non restringere o danneggiare la altrui proprietà e le strade; sono tenuti altresì a tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il ciglio stradale, e ad arretrare le coltivazioni che impediscano la libera visuale e pregiudichino la sicurezza pubblica od il degrado degli stati dei luoghi. In prossimità di incroci e curve gli arbusti o rami di piante devono essere tagliati in modo tale da non limitare la visibilità, in alcun punto, dalla sede stradale. Sono altresì obbligati ad asportare le ramaglie ed a ripulire la sede stradale ed i marciapiedi. In caso di inadempienza o trascuratezza del proprietario o di chi per esso, nel termine prescrittogli dal Comune, l'Autorità Comunale medesima farà eseguire d'ufficio i lavori a spese dell'inadempiente, tramite apposita ordinanza, e previa diffida a procedere, ferma

restando l'applicazione della sanzione accertata.

Nelle zone di rispetto fluviale ogni manutenzione del bosco ceduo deve essere preventivamente autorizzata dall'Autorità competente (Corpo Forestale e/o Dipartimento Opere Pubbliche regionale ex Genio Civile).

L'impiantumazione di alberi o siepi lungo le sedi viarie per arredo ovvero per coltura del terreno o del bosco, deve avvenire nel rispetto delle norme dettate dal C.C., nel rispetto delle distanze previste, nonché delle Leggi Forestali.

#### **Art. 8 - Accensione di fuoco nelle campagne**

In tutto il territorio comunale è vietato accendere fuochi per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuti.

L'abbruciamento dei residui di coltivazione agricola (sfalci, residui di potatura secca e in verde, etc.), può essere eseguito in loco con l'assistenza di un numero sufficiente di persone presenti sino all'estinguersi del fuoco. Risulta altresì indispensabile effettuare la successiva copertura della brace con terra. Non si può far fuoco nella campagna quando vi sia vento o condizioni di siccità eccezionali e in ogni caso, l'accensione deve avvenire sempre con la adozione delle misure necessarie per danni all'altrui proprietà e con l'assistenza di un numero sufficiente di persone fino a che il fuoco non sia spento; inoltre è vietato accendere fuochi che producano eccessivi fumi o cattivi odori, salvo i casi previsti nei successivi commi e quanti facenti parte della tradizione della coltivazione dei fondi, loro pulizia e tutela dell'ambiente.

Non si possono accendere fuochi, tranne, che in casi di necessità assoluta e per comprovate esigenze agricole, per fini agronomici di bonifica e di disinfezione dei terreni e dei residui di colture, per lo smaltimento della sterpaglia, dei residui della potatura, dei residui della manutenzione e taglio delle siepi, dei residui colturali.

Quando ricorrano i casi particolari di cui al precedente capoverso, nel bruciare erbe, stoppie, residui di potatura e simili, devono essere adottate tutte le tutele necessarie per prevenire danni alla proprietà altrui o disturbi o pericoli di incendi, e, particolarmente in vicinanza di vie pubbliche (statali, provinciali e comunali) e di abitazioni; si deve aver cura che il materiale sia convenientemente essiccato in modo da evitare eccessivo fumo e/o che lo stesso, a seguito del vento, non sia trasportato verso le abitazioni o verso le strade, statali, provinciali e comunali.

Nell'eventualità che il fumo rechi disturbo a terzi, questi possono chiedere lo spegnimento del fuoco e, se necessario, l'intervento degli organi di vigilanza.

Le erbe residue potranno essere decomposte dagli interessati in apposite buche o concimaie oppure depositate negli impianti di compostaggio pubblici o privati.

Le stoppie e i residui dell'aratura non possono essere bruciati; pertanto dopo opportuno tritramento, possono essere sotterrati con l'aratura.

È assolutamente vietato bruciare prati, capezzagne, pendii, siepi, fossi o simili.

Chi accende il fuoco, deve assistervi direttamente fino a quando il fuoco non sia spento e deve inoltre osservare le disposizioni in materia di prevenzione degli incendi nelle campagne, che sono contenute in Leggi nazionali e regionali e nelle ordinanze di attuazione; inoltre, per ciò che concerne gli incendi dei boschi, valgono le prescrizioni di massima e di polizia forestale.

È vietato comunque accendere i fuochi nei boschi ad una distanza inferiore di cinquanta metri dai medesimi, salvo eccezioni previste contenute nelle prescrizioni di massima e di polizia forestale vigenti.

Al fine di prevenire gli incendi, il Sindaco può disporre con propria ordinanza, l'obbligo di falciatura ed asportazione dell'erba da parte dei proprietari dei terreni in cui la coltura agraria risulti abbandonata, in particolare modo se tali terreni sono circostanti gli abitati.

I falò riguardanti tradizioni locali potranno essere allestiti e bruciati previa autorizzazione del Sindaco, su richiesta degli organizzatori che nella circostanza si assumono la responsabilità civile e penale.

#### **Art. 9 - Strade poderali, interpoderali, vicinali e di bonifica**

Le strade poderali, interpoderali, vicinali e di bonifica devono essere mantenute a cura degli utenti in buono stato di percorribilità ed efficienza, con la dovuta pendenza verso i lati, aprendo, se del caso, una cunetta od un fosso per il rapido deflusso delle acque e provvedendo a mantenere il fosso o la cunetta costantemente spurgati.

I proprietari di fondi, o i loro aventi causa, confinanti con le strade poderali, interpoderali, vicinali e

di bonifica, ciascuno per la propria quota di proprietà, devono tenere le strade stesse costantemente sgombre da qualsiasi ostacolo e mantenerle integre e transitabili per l'intera larghezza.

E' fatto altresì obbligo ai proprietari frontisti delle strade pubbliche di recidere rami, radici e ricacci delle piante che si protendono oltre il confine stradale, qualora limitino la normale visibilità dei conducenti dei veicoli, ovvero compromettano la leggibilità dei segnali, alterino il manto stradale o creino pericoli per la circolazione.

E' proibito deporre, gettare o causare la caduta sulle strade di ogni ordine e grado soggette a transito, pietre, zolle di terra, rami o ramaglie e altri materiali. I proprietari dei fondi confinanti, i loro conduttori o chiunque ne goda a qualsiasi titolo, sono tenuti a rimuovere dalle strade, per tutto il tratto scorrente lungo la proprietà o il fondo in uso i materiali di cui sopra, come pure sono tenuti a conservare in buono stato ed in perfetta efficienza gli sbocchi degli scolli e delle scoline che affluiscono nei fossi o nelle cunette stradali, fatto salvo che l'evento sia riconducibile al transito di animali selvatici.

All'occorrenza, detti fossi e canali dovranno essere, a cura e spese dei frontisti, allargati ed approfonditi in maniera da poter contenere e lasciare liberamente defluire le acque, sia piovane sia sorgive, che in essi si riversano.

Le strade poderali, interpoderali, vicinali e di bonifica, che servono abitazioni o proprietà fuori dal centro abitato, dovranno essere dotate, almeno su un lato, di un fosso di sezione opportuna e tale da assicurare il deflusso delle acque provenienti dai terreni confinanti.

Qualora la pendenza dei fossi sia superiore al 10%, la sezione dovrà essere interrotta da briglie realizzate in legno, pietre, cemento o altri materiali idonei che, rallentando la velocità dell'acqua, ne diminuiscano l'effetto erosivo e l'impatto a valle.

#### **Art. 10 - Strade pubbliche comunali**

È fatto divieto di apportare modifiche alle dimensioni, alla struttura ed alle opere d'arte connesse alle strade comunali. È fatto divieto, altresì, di ostruire la sede delle strade comunali, in tutto od in parte, mediante accumuli di materiale di qualsiasi natura, salvo quanto previsto dai regolamenti vigenti in materia di occupazione temporanea di suolo pubblico. Sono proibiti inoltre gli scavi, anche temporanei, della massicciata stradale, l'alterazione dei fossi laterali e delle loro sponde, lo scavo di nuovi fossi, il riempimento anche parziale e precario di quelli esistenti, per qualunque motivo, compreso quello di praticarvi terrapieni o passaggi, salvo il permesso dell'Autorità competente.

È vietato alterare i confini o insudiciare le strade pubbliche comunali, nello svolgimento di attività agro-silvo-pastorali o durante le operazioni di trasferimento di macchine operatrici. E' fatto divieto di danneggiare il fondo stradale con operazioni di strascico di materiale di qualsiasi natura ovvero di transitare con mezzi cingolati su manti stradali bituminati. Ai contravventori della presente norma, oltre l'applicazione della sanzione amministrativa prevista, viene fatto obbligo anche della rimessa in pristino delle sedi viabili e delle opere connesse danneggiate. Qualora il responsabile dei danni non provvedesse alla rimessa in pristino nei modi e nei termini fissati, vi provvederà direttamente il Comune che, ferma la sanzione a termine di legge e del presente regolamento, addebiterà le spese al responsabile del danno.

Fermi restando gli obblighi per il mantenimento in efficienza delle infrastrutture posti in capo al Comune in quanto proprietario, è fatto obbligo ai proprietari frontisti delle strade pubbliche comunali di tenere pulito il marciapiede e la cunetta da fogliame, rami, pigne, sementi e quant'altro proveniente da siepi o alberi prospicienti, nonché di recidere i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale, qualora limitino la normale visibilità dei conducenti dei veicoli, ovvero compromettano la leggibilità dei segnali, o creino pericoli per la circolazione.

Qualora per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa vengano a cadere sul piano stradale alberi cresciuti in terreni laterali o ramaglie di qualsiasi specie e dimensioni, il proprietario di essi è tenuto a rimuoverli nel più breve tempo possibile.

Negli interventi di manutenzione dei fossi stradali non si deve incidere in nessun caso il piede della scarpata sovrastante, eventualmente riducendo, ove indispensabile, la superficie della sezione del fosso medesimo.

I proprietari di fondi sono tenuti a regolare con periodiche ceduazioni e/o tagli di contenimento siepi, arbusti, alberi, colture orticole, floricole e simili (es. mais, girasoli ecc) in modo tale che non comportino restringimento delle sedi viabili e producano limitazioni alla visuale ed alla sicurezza della

circolazione. Fatte salve le disposizioni dell'art. 29 del Codice della Strada, il Comune può disporre i necessari interventi di manutenzione straordinaria, con l'emanazione di specifiche ordinanze indicanti la localizzazione e le tipologie di intervento necessarie alle finalità di cui sopra. I proprietari di strade private che si innestano su strade pubbliche devono adottare tutti i provvedimenti necessari per evitare che le acque superficiali confluiscano sulla pubblica via con conseguente trasporto di detriti, terra, ghiaia e simili.

Nei casi previsti dal presente paragrafo, qualora rilevi trascuratezza od inadempienza, ferma restando la violazione accertata, l'Amministrazione provvederà direttamente o tramite terzi, con addebito dei costi conseguenti a carico degli inadempienti.

#### **Art. 11 - Soggiorno nei boschi**

Per coloro che soggiornano nei boschi è consentito accendere, con le necessarie cautele, negli spazi vuoti, preventivamente ripuliti da foglie, da erbe secche e da altre materie facilmente infiammabili, il fuoco strettamente necessario per il riscaldamento o per la cottura delle vivande con l'obbligo di riparare il focolare in modo da impedire la dispersione della brace e delle scintille e di spegnere completamente il fuoco prima di abbandonarlo.

#### **Art. 12 - Manutenzione dei prati, degli incolti, delle aree private, dei terreni non edificati e dei boschi**

I luoghi di uso comune dei fabbricati, le aree scoperte di uso privato ed i terreni non edificati devono essere tenuti puliti; le manutenzioni ed il corretto stato di efficienza devono essere eseguiti con diligenza da parte dei rispettivi proprietari o conduttori.

I terreni devono essere conservati costantemente puliti evitando il vegetare di rovi ed erbe infestanti, provvedendo alla sfalcatura e all'asportazione dei residui vegetali da parte dei proprietari di terreni circostanti agli abitati (entro 30 metri) e di terreni in cui la coltura agraria risulti abbandonata.

È fatto obbligo di conservare i terreni costantemente puliti evitando il vegetare di rovi, erbe infestanti, provvedendo all'esecuzione dello sfalcio dell'erba nei mesi da maggio a settembre al fine di ridurre la proliferazione di insetti, topi, ratti, bisce ed in particolare per evitare il diffondersi di malattie delle piante.

È fatto altresì obbligo di rimozione dai fondi di tronchi, rami, ramaglie e di ogni altro residuo simile derivante da lavorazioni o da naturale dinamica vegetativa. Qualora il proprietario/conduttore non provvedesse nei modi e nei termini fissati dalla predetta ordinanza, vi provvederà direttamente il Comune che, ferma la sanzione a termine di regolamento, addebiterà le spese al proprietario.

Ai fini della prevenzione di incendi boschivi i proprietari di aree boscate e agricole (anche se non coltivate) hanno l'obbligo di effettuare, almeno una volta all'anno, interventi di pulizia dei medesimi.

In caso di inadempienza da parte dei proprietari, il Comune può programmare interventi sostitutivi, recuperando dagli inadempienti i costi sostenuti.

I terreni liberi non possono essere impiegati per luogo di scarico di immondizie, di materiali di rifiuto d'origine umana ed animale, di materiale putrescibile di qualunque origine, di residui industriali.

Qualora questi scarichi abusivi siano già costituiti, l'autore della violazione è tenuto alla rimozione, al recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi, eventualmente in solido con il proprietario, a seguito di accertamenti dei soggetti preposti al controllo; tali adempimenti sono disposti con ordinanza sindacale che stabilisce, tra l'altro, il termine entro cui provvedere, pena l'esecuzione in danno dei soggetti obbligati e il recupero delle somme anticipate. Per le modalità di gestione e salvaguardia del bosco si applicano le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia forestale e di tutela paesaggistica.

È fatto divieto di asportare legna, anche se abbandonata, salvo autorizzazione del proprietario ovvero del Sindaco per la proprietà pubblica, nel rispetto delle vigenti regolamentazioni in materia.

#### **Art. 13- Circolazione di mezzi sulle strade**

Chiunque, con qualsiasi mezzo, nel transitare su strade comunali, vicinali o interpoderali o in altri luoghi pubblici e non, lasci cadere al suolo sabbia, ghiaia, terra o altro materiale in modo da imbrattare o ingombrare, è tenuto a provvedere immediatamente, a proprie spese e cura, allo sgombramento e alla pulizia dell'area interessata.

#### **Art. 14 - Spigolature**

Senza il consenso del proprietario ovvero del Sindaco per la proprietà pubblica nel rispetto delle vigenti regolamentazioni in materia e degli usi, è vietato di spigolare, rastrellare, raspollare, raccogliere legna, anche se secca, sui fondi anche se spogliati interamente del raccolto.

Salvo che il proprietario del fondo sia presente, il consenso di cui al presente comma deve risultare da atto scritto da esibirsi ad ogni richiesta degli agenti.

#### **Art. 15 – Frutti**

I frutti caduti dalle piante appartengono al proprietario delle piante stesse; i frutti caduti dai rami protesi sul fondo del vicino appartengono al proprietario del fondo su cui sono caduti.

#### **Art. 16 - Furti**

Gli agenti di polizia quando sorprendono in campagna persone che abbiano con sé strumenti agricoli, pollame, legna, frutta, cereali ed altri prodotti della terra e le quali non siano in grado di giustificarne la provenienza, devono operare il fermo e farne immediato rapporto al competente Ufficio di polizia.

#### **Art. 17 - Disposizioni in materia di sistemazioni agrarie in relazione all'assetto del territorio**

In generale, indipendentemente dall'utilizzo dei terreni, coltivati o no, le acque piovane devono essere regimate a cura dei proprietari dei fondi ovvero di coloro che hanno diritti sugli stessi a qualunque titolo, in modo tale che giungano ai collettori esterni con la minore velocità e in un tempo che sia il più lungo possibile, compatibilmente con l'efficace sgrondo delle acque, al fine di evitare problemi di erosione, dilavamento e instabilità. In base al tipo di utilizzazione agraria dei suoli ed in funzione della loro pendenza, in qualunque tipo di terreno deve essere attuata un'appropriata sistemazione del terreno per lo smaltimento delle acque in eccesso, idonea a non provocare o contribuire all'insorgere di fenomeni di dissesto nel caso di eventi atmosferici.

Nei terreni ricadenti su aree interessate da frane attive, fermo restando quanto già previsto dalle norme tecniche di attuazione dei piani stessi, le pratiche colturali devono comunque essere coerenti con le condizioni statiche delle zone ed essere corredate dalle necessarie opere di regimazione idrica superficiale.

A monte e all'esterno delle nicchie di distacco delle frane e delle aree a potenziale movimento di massa, vanno eseguiti fossi di guardia inerbiti o rivestiti con legname e/o pietrame locale, opportunamente dimensionati, con la funzione di intercettare e allontanare le acque scolanti dai terreni circostanti.

All'interno delle aree in frana, previo eventuale modellamento della superficie, va di norma realizzata una rete di fossi come sopra, con un disegno planimetrico e altimetrico idoneo a dissipare l'energia delle acque scolanti sulla base di specifici progetti redatti da tecnici abilitati.

Sono proibite le piantagioni di impianto che si inoltrino entro gli alvei dei fiumi, torrenti o canali in modo tale da restringere la sezione normale del deflusso delle acque. Sono inoltre proibite le coltivazioni erbacee non permanenti e arboree, fatta eccezione per gli interventi di bioingegneria forestale e gli impianti di rinaturazione con specie autoctone.

#### **Art. 18- Miglioramenti fondiari - siepi e corsi d'acqua**

Qualsiasi miglioramento fondiario o riordino fondiario non può modificare il sito dei corsi d'acqua. Sono vietati quindi interventi che possono deviare, canalizzare o ritombare i corsi esistenti, eliminare alberi o arbusti fiancheggianti le sponde ed interrare gli argini.

È fatto divieto di prosciugare torbiere e cave umide.

Le siepi ed i filari di alberi ed arbusti nel fondo migliorato o bonificato, dovranno essere ripristinati nella misura in cui questi preesistevano, cioè mantenendone l'estensione, pur potendosi eventualmente modificare la loro disposizione ed orientamento.

### **CAPO TERZO – DISCIPLINA DEL PASCOLO, DELLA CACCIA E DELLA PESCA**

#### **Art. 19 – Disciplina dell'esercizio del pascolo**

Il pascolo su terreni di proprietà altrui, privata o pubblica, senza il consenso espresso del conduttore del fondo è vietato in qualsiasi epoca dell'anno, a meno che il conduttore del fondo sia presente, o autorizzi per iscritto.

I proprietari e conduttori di mandrie e greggi, oltre alle disposizioni contenute nel presente regolamento, sono tenuti ad osservare i regolamenti di polizia veterinaria, nonché le disposizioni emanate

dall'Autorità sanitaria, dal Prefetto e dalla Regione Sicilia; devono inoltre osservare le leggi forestali ed i regolamenti.

L'esercizio del pascolo nei boschi e nei terreni coperti di cespugli aventi funzioni protettive è subordinato all'osservanza delle norme relative alle precitate prescrizioni di massima e di polizia forestale.

Per l'esercizio dei pascoli sui beni privati e sui beni di proprietà demaniale e patrimoniale del Comune si devono osservare le leggi forestali ed i relativi regolamenti.

#### **Art. 20 - Pascolo degli animali su suolo privato o pubblico - modalità**

Il bestiame vagante, sorpreso senza custodia a pascolare abusivamente sui fondi comunali o di proprietà altrui, viene sequestrato e trattenuto in custodia fino a che non sia rintracciato il proprietario, ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 843, 924, 925 del codice civile, e fatta salva la adozione delle misure, di spettanza dell'Autorità giudiziaria, per assicurare il risarcimento dei danni patiti dall'ente o dai privati.

Il bestiame da pascolo dovrà essere guidato e custodito da persone idonee ed almeno in numero di due per ogni 20 capi o frazione di bestiame grosso e per ogni 100 capi o frazione di bestiame minuto, disponendosi alla testa e alla coda del gregge. E ciò allo scopo di impedire che con lo sbandamento si rechino danni ai fondi finitimi ed alle colture, molestia ai passanti o intralcio al traffico ed alla viabilità e di garantire che il pascolo venga esercitato con la perfetta osservanza delle disposizioni vigenti in materia forestale. Nei terreni pascolivi contigui ai boschi vincolati è vietato l'esercizio del pascolo senza custodi o recinti a protezione del bosco stesso.

Il pascolo del bestiame di qualunque sorta su terreni demaniali comunali (pubblici) o di uso pubblico, lungo i cigli, le scarpate, gli argini ed i fossi laterali delle strade pubbliche o di uso pubblico è assolutamente vietato, fermo restando previa autorizzazione del Sindaco.

Per il pascolo su fondi e strade privati occorre il preventivo assenso scritto del proprietario.

#### **Art. 21 – Obbligo di denuncia da parte degli allevatori**

Gli allevatori che effettuano la transumanza, hanno l'obbligo di comunicare al competente ufficio comunale, almeno 15 giorni prima del loro arrivo:

- il fondo presso cui hanno fissato la loro dimora;
- i terreni presi in godimento per il pascolo con contratti di affitto, comodato o/e di proprietà indicandone gli estremi catastali;
- elenco con i nominativi del personale dipendente.
- Il numero dei capi oggetto dello spostamento suddiviso per specie.

Qualsiasi mutamento riguardante l'ubicazione dei terreni stessi, deve essere denunciato entro 24 ore all'Ufficio comunale.

La stessa comunicazione, con cadenza annuale, dev'essere effettuata anche dalle aziende che hanno base aziendale nel territorio del Comune di Raccuja.

#### **Art. 22 - Pascolo in ore notturne**

Il pascolo in ore notturne (dalle ore 20,00 alle ore 06.00) è permesso solo nei fondi chiusi da recinti fissi e funzionali, idonei ad impedire fughe o sbandamenti di animali e conseguenti danni alle colture e/o cose altrui ed alle proprietà circostanti.

#### **Art. 23 – Attraversamento di abitati con animali, greggi e mandrie di qualsivoglia tipo e divieto di pascolo nei boschi**

E' consentito il transito di mandrie o greggi lungo le strade comunali quando ciò avvenga esclusivamente in ore diurne, con percorrimenti brevi e comunque giustificati da motivi di trasferimento da un fondo a un altro fondo.

In tali occasioni, nel percorrere le strade comunali o vicinali i conduttori di bestiame di qualsiasi specie dovranno osservare la massima cura onde impedire sbandamenti dai quali possano derivare danni, molestie, timori tra i cittadini e/o danneggiamento alle cose e/o alle proprietà limitrofe od alle strade e la mandria o il gregge dovranno occupare uno spazio, qualora possibile, non superiore ad 1/3 della carreggiata e dovranno essere opportunamente segnalati all'inizio ed alla fine dal personale di custodia, onde consentire ai veicoli sopraggiunti l'immediata individuazione del pericolo.

Nelle vie e nelle piazze degli abitati, nell'ambito urbano è vietata la sosta ed il pascolo del bestiame.

Nel caso di imbrattamento od ingombro della carreggiata di strade pubbliche, vicinali o private aperte al pubblico passaggio, a causa del transito di armenti, greggi o animali da tiro o da soma ovvero per caduta del carico o per qualsiasi altra causa, il custode degli animali o il conducente del veicolo e comunque il responsabile del fatto, deve sollecitamente rendere libero il transito e provvedere alla pulizia della strada, rimuovendo immediatamente l'ingombro o la lordatura.  
In caso di urgenza e necessità si potrà provvedere anche d'ufficio con addebito di spese al responsabile del fatto.

#### **Art. 24 – Sanzioni per il pascolo abusivo**

Ferme restando le disposizioni di cui agli art. 843 2° 3° comma e art. 925 del Codice Civile, il proprietario del bestiame trovato a pascolare su terreno pubblico o di uso pubblico o privato senza autorizzazione scritta è tenuto al risarcimento del danno e verrà perseguito ai sensi di legge e del presente regolamento, verrà inoltre deferito dagli organi di vigilanza, all'Autorità giudiziaria.

Il pascolo abusivo è altresì considerato, secondo l'art. 636 del Codice penale, "Delitto contro il patrimonio".

Qualora vengano accertate violazioni a ciascuno degli articoli sul pascolo, viene applicata la prevista sanzione amministrativa.

#### **Art. 25 - Esercizio di caccia e pesca**

L'esercizio della caccia e della pesca è disciplinato da leggi e regolamenti speciali.

Non è consentito cacciare o pescare senza le licenze prescritte.

Per la caccia valgono oltre alle norme emanate con Leggi e Regolamenti nazionali e regionali le disposizioni stabilite per la tutela e la gestione della fauna selvatica.

Per battute di caccia in gruppo, con numero superiore a 3 cacciatori, è obbligatoria la comunicazione alle autorità comunali con un preavviso di almeno 3 giorni, fornendo i nominativi dei partecipanti e le regolari licenze.

### **CAPO QUARTO – ACQUE, CANALI, FOSSI, IGIENE DEL SUOLO E DELLE ACQUE.**

#### **Art. 26 - Libero deflusso acque – Divieti vari**

I proprietari dei terreni su cui defluiscono per via naturale le acque di fondi superiori non possono impedire in alcun modo il libero deflusso di dette acque; è vietato ai proprietari di fondi attraversati da aste torrentizie e rigagnoli impedire il regolare corso delle acque.

Sono vietate le piantagioni che abbiano ad inoltrarsi dentro i fossi, canali e corsi d'acqua in modo da restringere la sezione normale di deflusso delle acque.

E' vietato apportare qualsiasi variazione o innovazione nel corso delle acque pubbliche, mediante formazione di artificiosi alvei dei fiumi, torrenti o scolatori pubblici, di chiuse, pietraie, scavamenti, canali d'invito alle derivazioni e simili opere instabili; è fatto divieto di effettuare scariche di materiali di qualsiasi natura che possono provocare nocimento al regolare deflusso delle acque meteoriche.

Sono vietate le derivazioni abusive, le piantagioni che si inoltrino dentro gli alvei, lo sradicamento e l'abbruciamento dei ceppi degli alberi e degli arbusti aderenti alle sponde, le variazioni o i guasti ai ripari o manufatti posti lungo il corso d'acqua, la posa di tronchi di alberi o di tubi e di qualsiasi altro mezzo atto ad ostruire il corso dell'acqua nei letti dei fiumi o torrenti e il fare opere che rendano malagevole i passaggi sulle sponde destinate alla sorveglianza e custodia delle acque.

In tutti i casi in cui il normale deflusso delle acque venga impedito da cause naturali (ad esempio da alberi inclinati, foglie, rami e detriti vari) il proprietario o il conduttore ha l'obbligo di segnalarlo immediatamente agli organi di cui all'art. 5 del presente regolamento per i successivi provvedimenti di competenza.

Quando l'Autorità Comunale accerti l'esecuzione di lavori e di opere che procurino ostacoli al naturale scolo delle acque, ingiungerà l'esecuzione delle opere necessarie per assicurare in modo permanente il regolare deflusso delle acque stesse.

Pertanto, accertata la violazione da parte degli uffici competenti, sarà notificato al gestore ed in ogni caso al proprietario del fondo in forza della sua responsabilità oggettiva, l'ordine di procedere alla eliminazione delle cause nel tempo massimo di giorni due dal ricevimento della comunicazione, salvo impedimenti dovuti a forza maggiore.

Trascorso tale periodo verranno applicate le sanzioni previste, previo l'avvio della procedura per l'esecuzione in suo danno.

La medesima autorità, potrà, per esigenze irrigue, autorizzare l'interruzione temporanea del deflusso delle acque alle seguenti condizioni:

- l'interruzione del deflusso non deve avere durata superiore alle quarantotto ore per ogni intervento di irrigazione;
- i proprietari i cui terreni possono subire allagamenti abbiano rilasciato consenso scritto all'interruzione;
- le opere per l'interruzione del deflusso devono essere immediatamente rimosse al termine dell'intervento;
- in caso di previsione di maltempo o temporali improvvisi l'interessato deve provvedere immediatamente alla rimozione delle chiuse precedentemente predisposte in modo che le acque meteoriche possano defluire liberamente;
- il richiedente deve assumersi in sede di richiesta scritta ogni responsabilità per danni alle persone o cose conseguenti all'intervento di interruzione.

Per l'attuazione del presente articolo non è necessaria l'emissione continuativa dell'ordinanza nei confronti del proprietario inadempiente.

Qualora vengano accertate violazioni al presente articolo sono applicate le sanzioni di cui allo specifico capo del presente regolamento.

#### **Art. 27 - Divieto inquinamento- Terreni liberi - Divieti**

È vietato inquinare l'acqua delle sorgenti come dei corsi d'acqua sia pubblici che privati e dei pozzi con qualsiasi sostanza o materia nociva alle colture, ai pesci ed al bestiame in genere; è inoltre fatto divieto di immettere nelle predette acque sostanze di qualsiasi natura.

I terreni non possono essere impiegati per luogo di scarico di immondizie, di materiali di rifiuto di origine umana ed animale, di materiale putrescibile di qualunque origine, di residui industriali e inerti; qualora questi scarichi abusivi siano già costituiti il Sindaco ne ordina la rimozione a cura e spese del proprietario del fondo e/o di coloro i quali li abbiano eseguiti, se identificati.

#### **Art. 28 - Manutenzione di fossi e canali**

Ai conduttori dei terreni è fatto obbligo di mantenere l'efficienza e la funzionalità dei fossi costituenti la rete di scolo superficiale delle acque e dei canali laterali delle strade provvedendo:

- a) a mantenere le ripe dei fossi e dei canali in modo da impedire il franamento dei terreni e l'ingombro dei fossi;
- b) a mantenere fossi e canali liberi da vegetazione e sgombri da qualsiasi altro materiale che possa ostacolare il regolare deflusso delle acque;
- c) a rimuoverle, nel caso di abbattimento di alberi, rami e fronde da fossi e canali;
- d) a conservare la profondità, l'ampiezza e la pendenza dei fossi ed a provvedere al ripristino delle dimensioni originali dell'alveo, nel caso che queste vengano modificate;
- e) a non modificare il percorso dei fossi così da provocare conseguenze negative nel libero deflusso delle acque;
- f) a pulire gli imbocchi intubati.

I frontisti di fossi e canali utilizzati per l'irrigazione, anche non utenti, sono tenuti alla loro salvaguardia e sorveglianza ed al rispetto delle norme di cui ai punti a) e d) del comma che precede. Gli utenti di canali naturali o artificiali sono obbligati ad agevolare il normale deflusso delle acque e ad impedire la loro fuoriuscita nelle aree circostanti.

Un fosso esistente che sia stato riempito da successive arature o fresature, deve essere ripristinato dal proprietario e/o dal conduttore del fondo in adiacenza.

È vietato scaricare nei fossi delle strade, acque di qualsiasi natura diverse dalle acque meteoriche, salvi i diritti acquisiti con regolare concessione od autorizzazione dell'Autorità competente, debitamente comprovati od autorizzati anche in futuro in base alla normativa vigente al momento.

È fatto divieto ai proprietari e conduttori dei fondi di sopprimere fossi e canali se non in un quadro di riassetto e ricomposizione fondiaria, in funzione della salvaguardia o del miglioramento del regime delle acque meteoriche.

I fossi di proprietà privata prospicienti strade pubbliche o di uso pubblico devono essere spurgati

almeno una volta all'anno, o quando necessario, a cura e spese dei proprietari o dei conduttori dei fondi. I proprietari frontisti non utenti dovranno segnalare agli utenti e all'Amministrazione comunale gli interventi di manutenzione necessari ed, in caso d'inadempienza ed in via sostitutiva, provvedere alla loro effettuazione, fatto salvo il diritto di rivalsa.

Sono considerate alla stregua del presente articolo anche le tombature effettuate per la realizzazione di accessi carrai, che dovranno essere parimenti oggetto di manutenzione ed essere conservate sgombre a cura e spese dei proprietari o di coloro che ne traggono godimento ai fini dell'accesso.

I fossi delle strade comunali o vicinali di uso pubblico e rurali non assoggettati a scarichi fognari.

È prevista la facoltà, per i fossi posti lungo le strade comunali o vicinali di uso pubblico, per il Comune di provvedere ad individuare gli interventi atti a garantire il normale deflusso delle acque (spurgo, risezionamento e quanto altri abbisogni) e ad una programmazione degli stessi e procederà all'esecuzione delle opere con i proprietari frontisti con i quali stipulerà apposita convenzione ove saranno disciplinate modalità di intervento e ripartizione degli oneri economici.

I fossi privati di scolo che fossero incapaci di contenere le acque che in essi si riversano o quelli che comunque esistevano e sono stati colmati dovranno, a cura degli stessi soggetti proprietari dei fondi limitrofi, essere risezionati; tali fossi devono avere decorso trasversale alla pendenza del terreno, con inclinazione tale che le acque non possano produrre erosioni.

I proprietari e gli utenti di canali esistenti lateralmente o in contatto alle strade sono obbligati ad impedire la espansione dell'acqua sulle medesime ed ogni guasto al corpo stradale e sue pertinenze. L'irrigazione dei terreni laterali alle strade deve essere regolata in modo che non derivi danno alle medesime.

Gli abbeveratoi debbono essere circondati da platea in ciottolato o altro materiale atto ad impedire la formazione di pozzanghere e devono essere tenuti costantemente puliti.

All'occorrenza, detti fossi e canali dovranno essere, a cura e spese dei frontisti, allargati ed approfonditi in maniera da poter contenere e lasciare liberamente defluire le acque sia piovane sia sorgive, che in essi si riversano.

In caso di trascuratezza o di inadempienza del proprietario e di chi per esso, nel termine prescrittigli dal Comune, l'Amministrazione farà eseguire d'ufficio i lavori e le spese verranno addebitate all'inadempiente, ferma restando la sanzione per la violazione accertata.

#### **Art. 29 – Scarico nei fossi**

E' vietato scaricare nei fossi delle strade comunali, vicinali ed interpoderali, acque di qualsiasi natura, salvo lo scarico delle acque piovane e/o di sorgiva.

#### **Art. 30 - Distanza per fossi, canali ed alberi**

Per lo scavo di fossi o canali lungo il confine, si deve osservare una distanza uguale alla profondità del fosso o del canale desiderato.

Per lo scavo dei fossi o dei canali lungo i cigli delle strade, la distanza di cui sopra va misurata dal punto di inizio della scarpata, ovvero dalla base dell'opera di sostegno.

La distanza a cui gli alberi ad alto fusto possono essere piantati dalla linea di confine è pari a dieci metri (10m), mentre per gli alberi non considerati ad alto fusto, eccetto i fruttiferi, tale distanza potrà essere un metro e mezzo (1,5 m); per siepi vive, viti, arbusti e piantagioni dovrà essere rispettato un arretramento di 50 centimetri dal confine (art. 892 C.C.)

Dovranno comunque essere rispettate distanze diverse disposte dal Codice della strada (art 29) e tali da assicurare la massima visibilità e sicurezza stradale in modo particolare nei pressi di curve, incroci, immissioni etc..

Al fine di evitare restringimenti o ostacolare il normale deflusso delle acque, il totale reimpianto od il rimboscamento dovrà essere eseguito in ossequio alle direttive impartite dal Regolamento CE 1257/99. Il presente articolo fa esplicito riferimento a quanto disposto dall'art 1 del R.D. L. 08.12.33 n. 1740, nonché al Nuovo Codice della strada, per le parti interessanti la presente regolamentazione.

Le distanze anzidette non si debbono osservare se sul confine esiste un muro divisorio comune, purché le piante siano tenute ad una altezza che non ecceda la sommità del muro.

I proprietari di alberi o siepi piantumati lungo le strade sono obbligati ad una potatura periodica anche in modo tale da non restringere la carreggiata e da non invadere i marciapiedi: sono obbligati altresì a recidere i rami delle piante che si protraggono oltre il ciglio stradale o sul marciapiede.

### **Art. 31 – Abbeveratoi e bacini idrici**

La raccolta di acqua a scopo agricolo e a scopo di abbeverare gli animali che avvenga in appositi bacini artificiali o comunque in recipienti di capacità superiore a 5 mt cubi e con superficie libera eventualmente non inferiore a metri quadrati 2 deve essere autorizzata dall'Autorità Comunale che concederà l'autorizzazione quando risulti:

- che il fondo e le pareti siano impermeabili;
- che sia agevole lo svuotamento del serbatoio stesso;
- che sia attuabile l'impiego dei mezzi larvicidi ed insetticidi qualora necessario;
- che il bacino sia adeguatamente recintato al fine di evitare che persone ed animali possano cadervi dentro.

Gli abbeveratoi debbono essere posti a debita distanza dal pozzo per l'emungimento di acqua potabile o da qualsiasi altro serbatoio di acqua e devono essere costruiti con materiale di facile lavatura e tenuti costantemente puliti.

Ove sia possibile, si devono alimentare gli abbeveratoi con acqua corrente o almeno disporre che l'acqua vi scorra e si rinnovi abbondantemente dopo l'abbeveramento.

Gli abbeveratoi non devono mai essere alimentati dallo stesso rubinetto di presa dell'acqua utilizzata per l'uso domestico.

E' fatto divieto di lavare in essi il bucato e di immergervi oggetti di qualsiasi specie. Attorno agli abbeveratoi è vietato il lavaggio degli animali, nonché la pulizia ed il lavaggio dei veicoli.

### **Art. 32 - Terreni per uso zootecnico - Spargimenti sul suolo - Trasporto letame e liquame**

Quando i terreni siano impiegati per uso pascolo o di passaggio di animali da allevamento o quando sulle aree libere vengano collocate installazioni mobili per allevamenti tali che attraverso le deiezioni e gli scoli si abbia un inquinamento con materiale putrescibile e nauseabondo, oppure che dal terreno possa, per dilavamento con acque di pioggia, risultare inquinato e infestato il terreno a valle, sarà cura dell'Amministrazione Comunale dettare le norme in base alle quali possa essere consentita l'utilizzazione predetta senza danni o molestie a terzi.

Lo spargimento su suolo scoperto a scopo di concimazione di materiale fermentescibile o putrescibile di qualunque natura nonché materiale polverulento, anche costituito da elementi inerti è consentito purché non ne derivi danno o molestia agli abitanti delle case contermini e secondo le modalità di seguito fissate (salvo le disposizioni di Legge o ordinanze del Sindaco più restrittive); per lo spargimento del liquame valgono le norme dettate dal D. Lgs 152/99 e ss.mm.ii.

Lo spargimento è ammesso solo in quantità di apporto utile alla produzione agricola ed a patto che le acque sotterranee, le acque superficiali, il suolo e la vegetazione non subiscano degradazione e danno particolare:

i liquami devono provenire da animali sani, essere privi di sostanze organiche di difficile biodegradabilità e di sostanze biologiche attive capaci di influenzare in maniera negativa o specifica le diverse funzioni degli organismi presenti;

la quantità di deiezioni liquide o solide per l'utilizzazione agronomica è quella corrispondente ad un carico annuo non superiore a 40 quintali per ettaro di peso vivo di bestiame di allevamento; in considerazione delle caratteristiche pedologiche ed agronomiche della zona, il Sindaco, su parere del Dipartimento di prevenzione competente per territorio, potrà indicare un rapporto peso animale / ettaro inferiore a quello riportato differenziando altresì il carico derivante dai suini ed avicoli da quello derivante dei bovini;

lo spargimento sul suolo non è consentito in terreni con coltivazioni in atto destinate direttamente e senza processi di adattamento dei prodotti alla alimentazione umana;

dovrà essere assicurata l'impossibilità di immissione, percolamento o ruscellamento di liquami in corsi d'acqua, pozzi, sorgenti;

non è consentito lo spandimento nei periodo in cui le precipitazioni atmosferiche sono notevoli; soprattutto su terreni con forte permeabilità od in presenza di una falda idrica poco profonda o in vicinanza di pozzi e sorgive.

Lo spargimento è consentito purché il materiale venga interrato mediante aratura entro 48 ore dalla conclusione dell'operazione oppure tramite appositi interratori durante le operazioni di spargimento al fine di evitare la propagazione di odori sgradevoli. E' inoltre consentita la distribuzione di liquami su

colture in atto, senza l'interramento a condizione che non ci sia la diffusione di aerosol nauseabondi che disturbi l'abitato.

Per quanto riguarda lo smaltimento e la distribuzione di liquami sul suolo si dovrà fare riferimento a quanto previsto dalle specifiche normative statali o regionali di settore oltre a specifici regolamenti o disposizioni comunali.

Anche il trasporto e lo spargimento sul suolo di qualsiasi materiale a scopo di concimazione non deve produrre inconvenienti igienici, quali lo sviluppo di odori o la diffusione di aerosol che arrechino disturbo alla popolazione.

Il trasporto deve essere effettuato altresì in modo da non creare molestia, nel rispetto dell'igiene e del decoro e le aree agricole interessate allo smaltimento dovranno essere ubicate a una distanza minima di 100 metri dalle abitazioni contermini ai sensi delle vigenti normative.

I mezzi di trasporto dello stallatico devono essere dotati di dispositivi atti ad evitare lo spandimento lungo le strade comunali e provinciali.

I trasgressori, salvo l'applicazione della sanzione amministrativa dovranno asportare a propria cura e spese quanto disperso sulla sede stradale. (vedi art. 13 del presente).

In caso di urgenza e necessità si potrà provvedere anche d'ufficio con addebito di spese al responsabile del fatto.

Le aree irrigate, trattate con liquami ed altro materiale organico, dovranno essere ricoperte dal terreno, cioè sovvoltate, immediatamente dopo le operazioni di fertirrigazione.

Fino a cento metri dalle abitazioni ricadenti nelle zone residenziali è obbligatorio l'immediato interrimento dei liquami.

Nei terreni all'interno delle zone residenziali adibiti ad attività agricole si applica la disposizione prevista al comma precedente.

Il trasporto di materiali deve essere effettuato in modo da evitare ogni dispersione; è vietato il transito nelle aree destinate a mercati, sagre e manifestazioni quando queste sono in atto.

Il trasporto di letame e liquame, quando venga effettuato attraverso strade pubbliche o private, deve avvenire con mezzi di trasporto adatti allo scopo, per evitare perdita di prodotto lungo il tragitto e cattivi odori.

Il Sindaco può ingiungere la rimozione di ogni scarico abusivo di liquami e la bonifica dei luoghi, secondo gli indirizzi forniti dal Settore Igiene Pubblica. In caso di inadempienza può provvedere d'Ufficio a spese del proprietario.

L'abbandono, lo scarico, il deposito incontrollato di rifiuti derivanti dall'esercizio dell'impresa agricola sul fondo e relative competenze (con esclusione di liquami e materiale organico) sono vietati dal Dlgs. 22/97 e ss.mm.ii.

E' fatta salva l'eventuale azione penale se dal fatto riscontrato si origina un reato ai sensi e per gli effetti della normativa sui rifiuti.

### **Art. 33 - Divieto di scarico**

Anche le aree non utilizzate per colture o per le attività descritte nei precedenti articoli, debbono essere controllate in modo da evitare lo scarico abusivo di rottami, macerie e materiale putrescibile, nonché di residui industriali in quanto da tali scarichi possono derivare molestie e danno ai cittadini e rischi di inquinamenti.

Qualora questi scarichi abusivi siano già costituiti, il Sindaco ordina la rimozione a cure e spese del proprietario del fondo e/o di coloro i quali li abbiano eseguiti, se identificati.

### **Art. 34 - Acque scorrenti in superficie**

Le acque meteoriche precipitate su terreni scoperti o non rapidamente assorbite devono essere allontanate mediante adatte opere di coinvolgimento fino ad un recapito naturale idoneo a riceverle. Qualora a causa della pendenza vi sia impossibilità accertata allo scolo naturale delle acque verso valle dovrà essere impiantato nel punto più declive del terreno un pozzo di raccolta da svuotarsi con mezzi meccanici o con un'opportuna rete di drenaggio sotterraneo o con altro eventuale mezzo.

E' severamente vietato realizzare le succitate opere senza la preventiva autorizzazione da parte dell'Autorità Comunale.

### **Art. 35 - Tutela del regime delle acque**

Gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria da eseguirsi sui corsi d'acqua demaniali sono

disciplinati dal R.D. 523/1904 (Testo unico sulle opere idrauliche). Ai sensi del citato regio decreto è vietato apportare qualsiasi variazione od innovazione al corso delle acque pubbliche o comunque correnti su sedime demaniale senza autorizzazione dell'Autorità idraulica competente.

Sono vietate le derivazioni abusive, l'impianto di alberi dentro gli alvei, lo sradicamento degli arbusti e degli alberi lungo le sponde, le variazioni a manufatti posti lungo il corso d'acqua e la posa di tronchi o di tubi attraverso il corso d'acqua.

Ai proprietari (o ai conduttori) del fondo e frontisti di corsi di acqua pubblici o correnti su sedime demaniale è fatto obbligo di evitare ogni alterazione della vegetazione ripariale nella fascia di m 10 dal ciglio di sponda o dal piede esterno dell'argine, salvo autorizzazione dell'Autorità idraulica competente. In tale fascia è inoltre vietato bruciare, estirpare o sradicare la vegetazione ripariale presente al fine di non pregiudicare la stabilità delle sponde.

Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente per le aree di pertinenza di corpi, qualora il normale deflusso delle acque venga impedito da cause naturali (ad es. da alberi inclinati, foglie, rami e detriti vari), il proprietario od il conduttore del fondo hanno l'obbligo di segnalarlo immediatamente all'amministrazione per i successivi provvedimenti di competenza.

Quando l'Autorità competente accerti l'esecuzione di lavori e di opere che procurino ostacoli al naturale scolo delle acque, ingiungerà l'esecuzione delle opere necessarie per assicurare in modo permanente il regolare deflusso delle acque stesse.

Ai sensi del R.D. 523/1904 le distanze da osservare per piantare alberi in prossimità dei confini con il demanio idrico, sono quelle di almeno m 10 dal ciglio di sponda o dal piede esterno dell'argine dei corsi di acqua. Sono oggetto di tutela e non si possono estirpare, le ceppaie soggette alla pratica della ceduzione ricadenti lungo i corsi d'acqua pubblici fino ad una distanza di m. 4 dalle sponde od altra distanza obbligatoria prevista dalla vigente normativa regionale.

E' vietato condurre al pascolo bestiame di qualsiasi sorta lungo i cigli, le scarpate ed i fossi laterali delle strade pubbliche. Sono inoltre vietati il pascolo e la permanenza del bestiame sui ripari, sugli argini e le loro dipendenze, nonché sulle sponde, scarpe e banchine dei pubblici canali e loro accessori, ai sensi del R.D. 523/1904, art. 96.

I proprietari di terreni su cui defluiscano per via naturale acque di fondi superiori, non possono impedire il libero deflusso delle acque con opere di qualsiasi natura ed origine. Le acque meteoriche, di irrigazione, delle cunette stradali, di scolo dei serbatoi, degli abbeveratoi, ecc, debbono essere regimate in modo da non procurare danni ai terreni stessi, a quelli limitrofi ed alle pendici sottostanti. In caso di previsione di maltempo o temporali improvvisi, l'interessato deve provvedere immediatamente alla rimozione delle chiuse in precedenza eventualmente predisposte al fine di favorire il libero deflusso delle acque.

Qualora un evento meteorico, che non rivesta carattere eccezionale riconosciuto con decreto, arrechi danni a manufatti o proprietà altrui, e le indicazioni di cui ai punti precedenti non siano state messe in atto, fermo restando quanto previsto dagli artt. 426 e 427 del Codice Penale, la responsabilità e la rifusione del danno sono a carico dei soggetti inadempienti.

#### **Art. 36 - Depositi**

E' vietato realizzare senza l'autorizzazione dell'Autorità Comunale sulle strade comunali opere e depositi, anche temporanei, compresi gli accessori e le pertinenze.

#### **Art. 37 - Terreni liberi**

I terreni liberi non possono essere impiegati per luogo di scarico di immondizie, di materiali d'origine umana ed animale, di materiale putrescibile di qualunque origine, di residui industriali.

Qualora questi scarichi abusivi siano già costituiti, il Sindaco ne ordina la rimozione a cura e spese del proprietario del fondo e/o di coloro i quali li abbiano eseguiti se identificati.

#### **Art. 38 - Irrigazione**

L'irrigazione delle colture in terreni confinanti con le strade deve essere regolata in modo tale da non arrecare disturbo ai passanti.

L'attivazione di impianti irrigui in prossimità della sede stradale deve essere indicata in apposita segnaletica.

Sono vietate le irrigazioni di terreni contigui alle abitazioni quando da quelle derivi umidità ai muri delle abitazioni stesse.

I canali scorrenti in superficie ed in fregio alle abitazioni esistenti o previste dal Piano Regolatore devono essere sistemati in maniera tale da evitare l'aumento di umidità delle stesse.  
Le opere eventualmente necessarie saranno ingiunte dall'Autorità Comunale e comunque da questa approvate sentito il Dipartimento di Prevenzione dell'A.S.I. competente per territorio.

## **CAPO QUINTO – MALATTIE DELLE PIANTE. LOTTA CONTRO INSETTI ED ANIMALI NOCIVI ALL'AGRICOLTURA. DIFESA DELLE PIANTE. IMPIEGO DI PESTICIDI E FITOFARMACI.**

### **Art. 39 – Difesa delle piante- Denuncia obbligatoria – Adempimenti vari**

E' fatto obbligo ai proprietari di fondi e di boschi, ai conduttori, a qualunque titolo ed a altri, comunque interessati all'azienda, di applicare gli opportuni rimedi ed i mezzi di lotta, che venissero all'uopo indicati dagli organi competenti mediante appositi manifesti, contro gli insetti, gli altri animali nocivi, le malattie crittogame, nocivi all'agricoltura ed alle foreste, od i deperimenti che appaiono diffusibili e pericolosi, nonché di denunciare le eventuali comparse di malattie delle piante all'Autorità Comunale che provvederà tempestivamente a darne comunicazione al competente Servizio Fitosanitario Regionale.

In particolare, per ciò che concerne la difesa contro le malattie delle piante, deve essere eseguito quanto segue:

a) nella evenienza di comparsa di crittogame parassite delle piante, di insetti, o di altri animali nocivi all'agricoltura, alla campagna ed alle piante boschive l'Autorità Comunale, d'intesa con gli Uffici del Servizio Fitosanitario competente per territorio, impartisce, di volta in volta, disposizioni che dovranno essere scrupolosamente rispettate dai proprietari dei fondi e da chiunque altro ne sia interessato per sostenere la lotta contro tali parassiti in conformità alla Legge 18.06.1931, n.987 e successive modificazioni ed integrazioni contenente norme per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche; il Comune collaborerà altresì con gli enti regionali e provinciali nella lotta guidata;

b) è fatto obbligo ai proprietari, ai conduttori a qualunque titolo, ai coltivatori ed ad altri comunque interessati all'azienda di denunciare all'Autorità Comunale, che a sua volta provvederà ad informare l'Osservatorio Fitosanitario Regionale competente, in merito alla comparsa di insetti, animali nocivi, crittogame o, comunque, di malattie o deperimenti che appaiano diffusibili o pericolosi, e di applicare contro di essi i rimedi e i mezzi di lotta che vengano all'uopo indicati;

c) al fine di evitare la propagazione e la diffusione di tutte le malattie infestanti i proprietari dei terreni incolti dovranno estirpare le sterpaglie, le erbacce, al fine di porre in essere un'opera di eliminazione e/o di elevato contenimento degli incolti medesimi ed uniformarsi alle disposizioni, alle prescrizioni, ai consigli ed agli ordini di volta in volta impartiti, in relazione alle diverse esigenze concrete di tutela del patrimonio vegetale, dalle competenti Autorità Provinciali e Regionali e Comunali tramite singoli atti amministrativi di diversa tipologia e forma;

Allo scopo di preservare i boschi e le colture dalla invasione di insetti e di crittogame, il Sindaco può ordinare il taglio delle piante e le estrazioni delle ceppaie morte, sentito il competente del Corpo Forestale dello Stato, cui spetta in ogni caso l'assegno delle piante da abbattere.

Chiunque ha notizie di una invasione di insetti e di una epidemia di funghi parassitari, che costituiscono minaccia all'equilibrio fitopatologico di un bosco o di una coltura, è tenuto a dare immediato avviso agli Uffici Comunali per gli adempimenti di competenza.

### **Art. 40 - Raccolta di piante spontanee autoctone e/o protette**

È consentito il commercio di piante spontanee, parti di esse e delle loro sementi, la raccolta delle piante medicinali aromatiche e da profumo secondo le modalità previste dalla Legge e dai regolamenti in materia; anche la coltivazione, la preparazione e la vendita delle piante aromatiche è consentita ai soggetti appositamente autorizzati.

E' vietato strappare, scavare od asportare con le radici, coi rizomi, bulbi o tuberi le piante protette.

È vietato trasportare piante o parti di piante esposte all'infestazione di malattie diffusibili senza il certificato di immunità rilasciato dall'Osservatorio fitopatologico competente.

### **Art. 41 – Collocamento di esche avvelenate**

Chiunque, al fine di proteggere le colture o i prodotti agricoli, collochi esche avvelenate o sparga sostanze velenose che possano arrecare danno alle persone o agli animali domestici, deve darne preventivo avviso all'Autorità Comunale ed inoltre è tenuto a collocare ed a mantenere lungo i confini del fondo, per tutto il periodo di efficacia del veleno e delle sostanze, tabelle recanti ben visibile la scritta "Attenzione terreno avvelenato!" oppure "Attenzione: coltura trattata con veleni" con particolare attenzione al fatto che vengano utilizzati prodotti di prima o seconda classe. Per le esche deratizzanti, o ad altro scopo, poste al di fuori dei fondi in aree accessibili alla popolazione o ad animali è previsto per le stesse un'adeguata protezione.

#### **Art. 42 - Norme relative alla protezione delle piante e dei prodotti**

E' vietato durante il periodo della fioritura, al fine di salvaguardare la vita delle api e degli altri insetti pronubi, effettuare trattamenti con fitofarmaci alle piante e l'utilizzo di diserbanti.

Si vieta di effettuare trattamenti con fitofarmaci insetticidi, acaricidi, diserbanti e anticrittogamici alle colture, sia legnose sia erbacee durante il periodo della fioritura (dall'apertura dei petali alla caduta degli stessi) al fine di salvaguardare la vita delle api e degli altri insetti impollinatori.

Chi distribuisce tali prodotti è il solo responsabile di eventuali danni a persone, animali, colture, acque, etc. per l'uso di prodotti con tossicità di 1<sup>a</sup> classe, ora definiti molto tossici e di 2<sup>a</sup> classe- ora definiti nocivi- è obbligatorio avere il tesserino di autorizzazione all'acquisto ed all'impiego rilasciato dai competenti Uffici dopo apposito esame.

Inoltre è severamente vietato scaricare gli eventuali residui o lavare le botti, usate per i trattamenti, in canali, fossi, risorgive od altri analoghi luoghi, poiché i veleni possono arrecare danni alle colture, animali, falde acquifere, flora spontanea.

E' vietato trasportare piante o parti di piante esposte all'infestazione di malattie diffusibili senza certificato di immunità rilasciato dall'Osservatorio fitosanitario competente.

E' vietato il commercio ambulante di piante, di parte delle piante destinate alla coltivazione.

Si fa divieto assoluto di utilizzo di prodotti diserbanti chimici ad azione erbicida, di qualunque composizione, nelle seguenti aree: - aree frequentate dalla popolazione, ad uso pubblico e private aperte al pubblico;

- aree frequentate da bambini;
- aree prossime a istituti scolastici di ogni ordine e grado;
- aree prossime ad impianti sportivi ricreativi;
- cortili ed aree verdi private all'interno del territorio comunale e confinanti con plessi scolastici e strutture pubbliche;
- aree riservate ad animali;
- lungo le strade all'interno del perimetro urbano;
- lungo le strade esterne al perimetro urbano in prossimità di civili abitazioni;

E' vietato effettuare trattamenti con fitofarmaci insetticidi, acaricidi, diserbanti e anticrittogamici a distanze inferiori a metri 200 da sorgive di uso pubblico o che alimentano gli acquedotti Comunali e a distanze inferiori a metri 100 da parchi e giardini pubblici, dai campi sportivi e aree ricreative, dai cortili delle scuole e dai parchi gioco per bambini, dalle strutture sanitarie o socio-assistenziali, nonché, più in generale, dai luoghi pubblici e relative pertinenze.

E' vietato inoltre l'utilizzo a distanze inferiori a :

- metri 50 dai centri abitati e abitazioni in genere;
- metri 15 da orti coltivati;
- metri 20 dalle strade pubbliche e marciapiedi.

#### **Art. 43 – Acquisto detenzione ed impiego dei presidi sanitari in agricoltura- Modalità d'impiego degli antiparassitari**

Per l'uso di prodotti con tossicità di 1<sup>a</sup> classe, ora definiti molto tossici e di 2<sup>a</sup> classe- ora definiti nocivi- è obbligatorio avere il tesserino di autorizzazione all'acquisto ed all'impiego. I soggetti interessati ad acquisire o a rinnovare il patentino devono obbligatoriamente partecipare ai corsi specifici organizzati da Enti Pubblici e da privati, d'intesa con le Aziende Sanitarie e la Regione e sostenere, alla fine, un colloquio di verifica della loro competenza sull'argomento.

Il titolare del patentino, e, più in generale, chi ne fa uso, è responsabile del trasporto, della

conservazione ed utilizzazione in modo appropriato dei suddetti prodotti.

In particolare deve curare che:

- il veicolo utilizzato per il trasporto dei presidi sanitari non sia contemporaneamente adibito al trasporto dei prodotti per l'alimentazione umana ed animale;
- lo stesso sia pulito immediatamente qualora, durante le operazioni di scarico, si rilevasse esservi stato danneggiamento delle confezioni ed un conseguente sversamento dei prodotti all'interno del mezzo;
- il locale del deposito e conservazione dei presidi sanitari non sia adibito alla conservazione di derrate alimentari e/o mangimi. Detto locale deve essere fuori terra, accessibile direttamente dall'esterno, chiuso a chiave, asciutto, fresco, areato, facilmente pulibile;
- deve inoltre essere dotato di mezzi idonei ad effettuare eventuali interventi di emergenza in caso di allagamento, incendio o rottura di confezioni;
- i prodotti siano conservati esclusivamente nelle loro confezioni originali provviste di etichetta leggibile fino alla fine del trattamento;
- durante la preparazione delle miscele e la loro utilizzazione vengano attuate tutte le disposizioni contenute sulle etichette dei prodotti impiegati, in particolare sia rispettata la soglia di massimo dosaggio consentito e l'utilizzo dei sistemi di sicurezza individuali per gli addetti alle operazioni;
- siano osservate le modalità e l'uso di precauzioni consigliate nel libretto d'istruzione della macchina spanditrice;
- vengano usati tutti i sistemi di protezione individuale necessari a seconda delle modalità di trattamento.

Nel corso del trattamento con prodotti antiparassitari- presidi sanitari (insetticidi, fungicidi, diserbanti, anticrittogamici, ecc.) si deve evitare che le miscele raggiungano edifici ed aree pubbliche e private di terzi, strade e colture attigue, corsi d'acqua, pozzi, sorgenti ed ambiti naturali tutelati previsti dalle leggi regionali, nazionali o da delibere comunali, né arrecare disturbo alla popolazione.

A tale scopo si devono seguire le seguenti regole:

- all'interno dei centri abitati, ed a una distanza entro 50 m. dalle abitazioni, edifici, luoghi pubblici e relative pertinenze (cortili, giardini, orti) è vietato l'uso dei prodotti antiparassitari appartenenti alla ex I<sup>a</sup> e II<sup>a</sup> classe tossicologica, fatta eccezione nel caso di specifiche e dimostrabili necessità di ordine fitopatologico;
- l'erogazione di antiparassitari con atomizzatori e nebulizzatori è consentita solo a distanze superiori a 50 m. dalle aree indicate nel precedente paragrafo ed è consentita in assenza di vento;
- al di sotto di detta distanza i trattamenti dei terreni e delle colture agrarie possono essere effettuati solo con presidi non pericolosi, di terza e quarta classe, purché vengano effettuati in assenza di vento e con previa autorizzazione delle Autorità Comunali.
- Nel caso di trattamenti eseguiti nelle vicinanze di orti, l'operatore dovrà preventivamente informare almeno 5 giorni prima il proprietario o il conduttore dell'orto e utilizzare ogni precauzione affinché il trattamento non danneggi altre colture.
- Per motivi igienici, astenersi dal frequentare locali pubblici in genere indossando il vestiario impiegato durante i trattamenti antiparassitari.
- I conduttori ed altri comunque interessati all'azienda qualora facciano uso dei diserbanti devono obbligatoriamente possedere un registro speciale dei rifiuti pericolosi.

La pressione dei suddetti mezzi deve essere regolata in modo da evitare qualsiasi fenomeno di dispersione o deriva, ed il getto delle lance deve essere indirizzato in direzione opposta all'abitato. Qualora, nonostante le cautele adottate, si verificasse uno sconfinamento di fitofarmaci in proprietà o su superfici altrui, l'utilizzatore deve comunicare immediatamente al confinante il tipo di prodotto utilizzato ed il relativo tempo di carenza.

In aperta campagna il trattamento è consentito con tutti i prodotti antiparassitari purché il getto del mezzo meccanico non raggiunga persone, mezzi o beni transitanti lungo le strade. Qualora se ne ravvisi il rischio, il trattamento deve essere temporaneamente interrotto.

Durante il trattamento e per tutto il tempo di permanenza del prodotto distribuito dovrà venire apposto il divieto di accesso alle aree trattate ai non addetti o non adeguatamente equipaggiati con la dicitura "coltura (o terreno) trattato con presidi sanitari" in caso di utilizzo di presidi classificati nella ex 1<sup>o</sup> e

2° classe.

Sono vietati la preparazione delle miscele contenenti presidi sanitari- antiparassitari, il lavaggio delle attrezzature per la distribuzione e lo sversamento dei liquidi di lavaggio dei contenitori e delle attrezzature in prossimità di corsi d'acqua, pozzi o sorgenti, fossi, fontane, vie, piazze, aree pubbliche e pubbliche fognature.

La raccolta e l'immissione al consumo del prodotto trattato devono avvenire solo dopo che sia trascorso il periodo di sicurezza prescritto dalla Legge e riportato nelle istruzioni allegate alla confezione.

I contenitori vuoti dei presidi sanitari devono essere smaltiti secondo la normativa vigente.

I prodotti usati vengono conferiti ad appositi centri di distribuzione; in caso di mancanza di questi ultimi, devono essere smaltiti con metodi approvati dal settore igiene pubblica. I contenitori dei presidi sanitari in metallo, plastica o vetro possono essere smaltiti, dopo accurato lavaggio, nei contenitori adibiti alla raccolta differenziata.

È in ogni caso vietato l'abbandono dei contenitori su suolo pubblico o privato o nei corsi d'acqua, e sanzionato come abbandono di rifiuti pericolosi.

È vietato l'impiego di presidi sanitari con mezzi aerei, salvo particolari ipotesi scaturite da esigenze di tutela e difesa della superficie coltivata, che dovranno essere oggetto di autorizzazione da parte del Sindaco.

Di fatto, l'impiego di qualsiasi presidio sanitario in agricoltura (insetticidi, fungicidi, diserbanti, anticrittogamici, ecc.) deve essere sempre comunicato alle Autorità Comunali, anche di tutti quei presidi e/o usi che non necessitano specifica autorizzazione, al fine di redigere una mappa territoriale sullo stato fitosanitario del territorio comunale stesso.

#### **Art 44 -Malattie di bestiame- Denuncia delle malattie infettive e diffuse degli animali**

I proprietari o detentori di animali, a qualunque titolo, sono obbligati a denunciare all'Autorità Comunale, al Servizio Veterinario dell'A.s.l. qualunque caso di malattia infettiva e diffusiva degli animali, o sospetta di esserlo come pure qualunque caso di morte degli animali non riferibile a malattie comuni già accertate (art. 264 R.D 27 luglio 1934, n° 1265), in particolare essi sono obbligati a denunciare le seguenti malattie infettive e diffuse: epizootica, carbonchio ematico, carbonchio sintomatico, rabbia, tubercolosi bovina, peste bovina, brucellosi bovina, ovina e caprina, morva, farcino coriottococcico, morbo coitale maligno, vaiolo ovino, malattie infettive dei suini, malattie neonatali dei vitelli (diarrea, polmonite, poliartrite) colera dei polli, peste aviaria, influenza equina e bovina, rogna delle pecore e delle capre, rogna degli equini e setticemia emorragica dei bovini, Caev e B.S.E.

Saranno tenuti a denunciare tutte le altre malattie che venissero indicate con ordinanza del Responsabile dei Servizi animali, colpiti da malattia, o sospetti di esserlo, prima ancora dell'intervento dell'autorità sanitaria, a scopo cautelativo e non appena rilevati i sintomi sospetti, hanno l'obbligo di: isolare gli animali ammalati da quelli sani, evitando specialmente la comunanza a mezzo degli abbeveratoi e dei corsi d'acqua;

isolare gli animali morti;

spostare dall'azienda: animali in genere, ogni prodotto animale o altro materiale, che può costituire veicolo di contagio, in attesa delle disposizioni del Servizio Veterinario;

I proprietari ed i conduttori di animali infetti, o sospetti di esserlo, devono uniformarsi a tutte le prescrizioni e disposizioni loro impartite dalle Autorità Sanitarie e da tutte le Autorità competenti.

#### **Art. 45 - Denuncia di animali morti per malattie infettive- accertamento della causa di morte- trasporto spoglie- cremazione -vigilanza.**

Ogni caso di morte dei propri animali deve essere segnalato dall'allevatore al Servizio veterinario dell'Asl competente.

Il veterinario di Distretto, non appena informato dell'avvenuto decesso di animali, deve accertare la causa di morte e stabilire la destinazione delle spoglie rilasciando la certificazione prevista dalla normativa vigente.

Quando la morte è dovuta ad una delle malattie infettive di cui all'art. 1 del D.p.r 08.02.1954 n. 320 la carogna deve essere avvolta con un telo imbevuto di soluzione disinfettante in attesa delle

disposizioni impartite dall'autorità sanitaria competente.

Lo spostamento di animali morti dai singoli allevamenti deve avvenire con la certificazione prevista dalla normativa vigente.

Prima del loro spostamento gli animali morti, dei quali non dovrà essere asportata nessuna parte anatomica compresa la pelle, dovranno essere tenuti al riparo dal sole ed isolati dall'allevamento.

Gli automezzi o gli appositi contenitori, adibiti unicamente alla raccolta e trasferimento delle spoglie di animali, devono essere in possesso dei certificati di idoneità, come da istruzioni rilasciate dal Servizio Veterinario; eccezionalmente può essere rilasciata una autorizzazione temporanea per il trasferimento delle spoglie con veicoli diversi.

La cremazione va eseguita negli appositi inceneritori autorizzati.

L'utilizzo di sistemi di distruzione diversi da quelli della cremazione in impianti autorizzati deve essere autorizzato dal Sindaco, previo parere favorevole del Dirigente del Servizio veterinario e di Igiene Pubblica.

L'infossamento deve avvenire comunque in suolo idoneo per struttura geologica e mineralogica, per proprietà meccaniche e fisiche e per il livello della falda freatica. Ciascuna fossa deve essere scavata a tre metri di profondità dal piano di superficie.

L'impiego di sostanze chimiche, idoneo a provocare una vera dissoluzione delle carogne ed un rapido annientamento dei germi, può avvenire con impiego di contenitori adeguati.

Nell'attesa del trasferimento delle spoglie animali è consentito l'utilizzo di frigoriferi autorizzati dal Servizio veterinario dell'Asl competente per territorio adibiti unicamente allo stoccaggio ed alla conservazione delle stesse; detti frigoriferi devono avere: pavimenti e pareti lavabili, impermeabili e disinfettabili; deve essere tenuto aggiornato un apposito registro di carico e scarico delle spoglie degli animali depositate.

Il personale addetto deve essere protetto durante i lavori da sopravvesti, guanti, stivali impermeabili e deve avere a disposizione i disinfettanti necessari e quant'altro per la sicurezza dei lavoratori.

#### **Art. 46 - Vaccinazione e profilassi degli animali domestici**

I proprietari di cani, gatti ed altri animali domestici devono uniformarsi alle disposizioni impartite dalle Autorità Sanitarie Locali per quanto riguarda vaccinazioni o trattamenti sanitari preventivi obbligatori di malattie infettive.

#### **Art. 47 - Cani liberi**

Ai cani liberi dovrà venire impedito il libero accesso alle strade e alle aree aperte al pubblico ed alla proprietà privata.

#### **Art. 48 - Circolazione di cani nelle vie o in luoghi pubblici o aperti al pubblico**

I cani condotti per le vie e in ogni altro luogo aperto al pubblico, devono essere tenuti al guinzaglio e in ottemperanza alla legislazione vigente anche provvisti di museruola, limitatamente alle specie classificate come pericolose dalla legislazione stessa.

I cani condotti nei locali pubblici e nei pubblici mezzi di trasporto devono essere muniti di museruola e guinzaglio.

Possono essere tenuti senza guinzaglio o museruola: i cani da guardia e da tartufi soltanto entro i limiti dei luoghi da sorvegliare, purché non aperti al pubblico; i cani da pastore e quelli da caccia, quando vengano rispettivamente utilizzati per la guardia dei greggi e per la caccia; i cani delle forze armate e delle forze di polizia, quando vengano utilizzati per servizio.

E' fatto obbligo ai possessori di cani di ripulire i muri, le strade, i marciapiedi, le aiuole, ecc., con gli escrementi degli animali stessi.

#### **Art. 49 - Cani vaganti trovati senza museruola e cani da guardia ad edifici rurali**

I cani vaganti nel territorio comunale, non identificabili, devono essere catturati e custoditi a norma di legge.

I cani da guardia degli edifici rurali non recintati non possono essere lasciati liberi ma devono

essere debitamente custoditi in modo da non arrecare pregiudizio ad alcuno.

I possessori dei cani, di cui ai precedenti commi, sono comunque tenuti a rimborsare la spesa sostenuta per la loro cattura, nutrizione e custodia.

#### **Art. 50 - Animali di terzi sorpresi nei propri fondi**

Chiunque, nei propri fondi, trova animali appartenenti a terzi, ha facoltà di trattenerli provvisoriamente, ma deve darne immediato avviso alle Autorità competenti e al Sindaco, che provvedono ai sensi di Legge, o, se è noto, al proprietario con il diritto alla rifusione dei danni eventualmente subiti.

#### **Art. 51 - Animali vaganti da allevamento**

Gli animali vaganti da allevamento, non identificabili per mancanza del marchio auricolare e/o perché inavvicinabili, trovati su fondi privati, pubblici o su pubbliche strade devono essere catturati e custoditi a norma di legge al fine di non arrecare pregiudizio ad alcuno.

Gli eventuali possessori sono tenuti a rimborsare la spesa sostenuta per la loro cattura, nutrizione e custodia, oltre al risarcimento degli eventuali danni arrecati a terzi.

#### **Art. 52 - Maltrattamento di animali**

Gli appartenenti alla Polizia Municipale, ove esistenti, e gli Ufficiali di Polizia Giudiziaria che vengono a conoscenza di maltrattamenti di animali, nei modi previsti dall'art.727 del C.P., provvedono a denunciare le persone responsabili all'Autorità Giudiziaria.

#### **Art. 53 - Tutela e benessere animale**

I proprietari di aziende agricole zootecniche che soggiornano durante il periodo invernale, dal mese di ottobre al mese di marzo, con i propri gregge e mandrie devono essere dotati di strutture atte a tutelare il benessere e la salute dei propri animali sia dal punto di vista nutritivo che sanitario, intervenendo lì dove occorre con stalle e ricoveri attrezzati.

#### **Art. 54 - Igiene nelle stalle e spargimento liquami**

Nelle stalle e nei luoghi di produzione e lavorazione dei prodotti devono essere osservate le normative sanitarie locali e comunitarie.

Il bestiame deve essere tenuto, in buono stato di pulizia e non inzaccherato di sterco o di altre materie, in stalle possibilmente a parete liscia e con pavimento impermeabile ed in ogni caso adeguatamente e sufficientemente illuminate ed areate, in buono stato di costruzione e di conservazione, intonacate, con la possibilità di separare gli animali. Le pareti ed i pavimenti devono essere facilmente pulibili ed il bestiame tenuto in condizioni ottimali e di benessere.

I locali dovranno essere dotati di sufficiente acqua potabile e disporre di idoneo sistema di smaltimento ed accumulo dei liquami.

Gli ovini ed i caprini possono essere tenuti insieme ai bovini e bufalini solo se aventi lo stesso livello sanitario.

E' vietato tenere suini in stalle per bovine lattifere.

Al fine di garantire un'adeguata maturazione e di consentire lo spargimento nei periodi più idonei, il liquame zootecnico deve essere raccolto e conservato prima dello spargimento. Dovrà essere asportato con mezzi adeguati, senza dispersione di liquami o altro e dovrà essere interrato subito, fatto salvo lo spargimento stagionale sui prati stabili.

### **CAPO SESTO - BOSCHI E AMBITI NATURALI TUTELATI**

#### **Art. 55 Ambiti boschi**

Per i beni silvo-pastorali appartenenti al Comune o ad altri Enti si osserveranno le particolari norme emanate dalla Provincia, dalla Regione, dallo Stato e dalle Autorità Comunali stesse ad occorrenza.

I terreni boscati o cespugliati e quelli comunque sottoposti a vincolo, a chiunque appartenenti, sono soggetti alle relative disposizioni di legge e di regolamento in vigore.

L'infrazione delle disposizioni contenute nel presente regolamento, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa, comporta l'obbligo per il committente e per l'esecutore del comportamento sanzionato di provvedere, a propria cura e spese, alla rimessa in pristino dei luoghi ed all'esecuzione delle ulteriori eventuali prescrizioni disposte dall'Amministrazione Comunale entro 60 giorni dalla notifica delle sanzioni. Alla infruttuosa scadenza di detto termine, l'amministrazione Comunale provvederà all'esecuzione d'ufficio con recupero delle spese sostenute.

#### **Art. 56 - Ambiti naturali tutelati Limitazioni generali**

All'interno delle zone a vincolo paesaggistico – ambientale valgono le norme generali previste dalle vigenti disposizioni nazionali e regionali.

Possono essere previste particolari limitazioni a ridosso delle delimitazioni esterne all'ambito tutelato.

### **CAPO SETTIMO – NORME PER LA CONSERVAZIONE DELLA FERTILITA' DEI TERRENI E LA SALVAGUARDIA DEL PAESAGGIO RURALE**

#### **Art. 57 - Definizione di paesaggio**

E' l'insieme delle relazioni fra fauna, flora, suolo, circolazione delle acque, geomorfologia e geologia del territorio, dove la natura, la memoria e la cultura si incontrano in una rappresentazione di implicazioni relative alle interazioni fra attività umane e ambiente.

#### **Art. 58 – Eliminazione delle zone boscate e delle piante autoctone.**

E' assolutamente vietato procedere all'eliminazione totale o parziale delle zone boscate esistenti al di fuori dei centri abitati.

Eventuali deroghe sono subordinate ad autorizzazione sindacale.

E' severamente vietato a chiunque il taglio di quelle piante autoctone il cui fusto, all'altezza dal suolo di metri uno, raggiunga la circonferenza di cm. 300.

Eventuali deroghe possono essere concesse, previa regolare domanda al Sindaco, solo con documentate e motivate esigenze. E' altresì vietato abbattere gli alberi aventi valore storico – paesaggistico.

### **CAPO OTTAVO – RISPETTO DELLA SICUREZZA E DELLA TRANQUILLITA' ALTRI**

#### **Art. 59 - Ambiti rurali non identificati- Colture agrarie. Limitazioni generali**

Ciascun proprietario di terreni può usare dei suoi beni per quelle colture e quegli allevamenti di bestiame che riterrà più utili, purché la sua attività non costituisca pericolo o danno per i vicini e siano osservate le particolari norme di legge dettate per speciali colture.

Quando si renda necessario per tutelare la quiete e la sicurezza pubblica, il Sindaco avrà facoltà di imporre con ordinanze opportune modalità e limiti negli allevamenti del bestiame e nelle colture e di ordinare in caso di inadempienza la cessazione dell'attività secondo le modalità previste nel presente regolamento.

### **CAPO NONO – TUTELA DELL'ATTIVITA' APISTICA**

#### **Art. 60 - Collocazione degli apiari – autorizzazione distanze**

Gli apiari devono essere collocati al di fuori dei centri abitati in maniera tale da non provocare disturbo a persone ed animali.

La collocazione degli apiari dovrà essere autorizzata dal Sindaco, al quale dovrà essere inoltrata da parte dell'apicoltore, una domanda corredata di certificato sanitario e di autorizzazione del proprietario o dell'affittuario del fondo.

La domanda di cui al comma precedente dovrà essere inoltrata per gli apiari nomadi ogni qualvolta entreranno nel territorio comunale.

L'installazione di apiari sul terreno di proprietà comunale è consentita previo rilascio, contenente le modalità di esercizio e la durata dell'occupazione temporanea di suolo pubblico, dell'autorizzazione prevista dai precedenti articoli in materia ed all'avvenuto pagamento della tassa prevista.

Sono esonerati dal pagamento della tassa gli apicoltori residenti nel territorio comunale.

Gli apiari con oltre 50 arnie non possono stare a meno di tre chilometri l'uno dall'altro ad eccezione degli apiari nomadi ai quali è consentito di stare a non meno di due chilometri.

#### **Art. 61 - Malattie delle api**

Il proprietario di alveari di qualsiasi sistema e tipo appena constati o sospetti l'esistenza di una delle malattie contagiose della cova o dell'insetto adulto, deve farne denuncia al Sindaco ed al Servizio Veterinario. L'amministrazione comunale a sua volta lo comunicherà tempestivamente alla Comunità Montana.

Gli attrezzi dell'apiare infetto devono essere sottoposti alla disinfezione.

E' proibito lasciare a portata delle api o dei favi i materiali infetti.

### **CAPO DECIMO – TUTELA DELLA NATURA**

#### **Art. 62 - Divieto ingresso nei boschi- circolazione strade**

E' fatto divieto di entrare, inoltrarsi o sostare nei boschi, prati, pascoli o incolti, con mezzi motorizzati di qualsiasi tipo, se non per comprovate esigenze lavorative.

Individuate le strade comunali, interpoderali, vicinali e mulattiere di accesso a boschi, pascoli o incolti è fatto divieto di transito ai mezzi motorizzati.

Nelle suddette strade è vietata la circolazione con mezzi motorizzati fatta eccezione per i mezzi impiegati nei lavori agricoli e forestali, di vigilanza ed antincendio, di assistenza sanitaria e veterinaria, per i mezzi dei proprietari dei fondi, dei titolari di altri diritti reali, degli affittuari e dei locatari di immobili situati nel territorio servito dalla strada, limitatamente al tratto più breve necessario a raggiungere tali immobili, nonché per i mezzi di chi debba transitare per motivi professionali. Potranno comunque venire concessi appositi permessi giornalieri di circolazione, soprattutto a favore degli aventi diritto di uso civico, su richiesta motivata da parte delle persone interessate.

#### **Art. 63 - Divieto abbandono rifiuti**

E' vietato l'abbandono, lo scarico od il deposito incontrollato di rifiuti nei boschi, pascoli ed incolti ed in particolare lungo alvei torrentizi, scarpate ed in voragini e comunque in qualsiasi parte del territorio comunale.

In caso di inadempienza, il Sindaco, allorchè sussistano motivi sanitari, igienici od ambientali dispone con ordinanza, previa fissazione di un termine per provvedere, lo sgombero di dette aree, con addebito di spese in danno dei soggetti obbligati.

#### **Art. 64 - Prodotti del pascolo e del bosco**

Ai sensi del presente regolamento sono prodotti del pascolo e del bosco non aventi attinenza con la produzione agro- silvo- pastorale:

- funghi di qualsiasi specie e varietà;
- fiori di qualsiasi specie e varietà;
- i muschi ed i licheni;
- i suffrutici di sottobosco (fragole, mirtilli, lamponi, more)

- chiocciole

Non vi è nessuna limitazione all'utilizzo dei prodotti del pascolo e del bosco, da parte del proprietario del fondo e del coltivatore diretto proprietario o affittuario o dell'avente titolo su di esso e dei suoi familiari con esclusione del conduttore di alpeggi temporanei.

Sono tuttavia sempre vietati il danneggiamento, l'estirpazione e l'asportazione delle piante e degli arbusti o di parti di essi.

È fatto divieto a chiunque di raccogliere funghi non commestibili e/o velenosi, salvo esplicita autorizzazione da parte dell'Ispettorato Forestale competente per soli scopi didattici e/o scientifici.

È fatto divieto di raccogliere tutte quelle specie soggette a protezione assoluta e tutelate dagli enti preposti alla salvaguardia delle stesse.

## **CAPO UNDICESIMO – PENALITA' E SANZIONI**

### **ART. 65 - Disposizioni per l'accertamento e la applicazione delle sanzioni amministrative.**

Le violazioni al presente Regolamento, salvo che il fatto non costituisca reato o non sia sanzionato da norme speciali, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 150 a € 500.

Per l'accertamento delle violazioni, l'applicazione e le contestazioni avverso le sanzioni irrogate, si osservano le disposizioni e le procedure stabilite dalla legge 24.11.1981 n.689 e dal D.P.R. 22.07.1982 n.571.

### **ART. 66 - Contestazione e notificazione.**

Le violazioni del presente Regolamento devono essere contestate al trasgressore e alla persona obbligata in solido al pagamento della somma dovuta.

Qualora non sia possibile procedere alla contestazione immediata, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento.

### **ART. 67 - Pagamento in misura ridotta**

È ammesso il pagamento in misura ridotta pari al doppio del minimo edittale entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione oppure, in caso contrario, dalla notificazione degli estremi della violazione.

È demandata alla Giunta Comunale l'eventuale aggiornamento degli importi di cui al presente capo.

### **ART. 68 - Rapporto e procedimento ingiuntivo**

Qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, l'organo accertatore presenta specifico rapporto al Dirigente del Servizio di Polizia Municipale con la prova delle eseguite contestazioni e notificazioni.

Entro il termine di sessanta giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione gli interessati possono far pervenire al Dirigente del Servizio di Polizia Municipale scritti difensivi e documenti; possono altresì chiedere di essere sentiti dal medesimo.

Il Dirigente del Servizio di Polizia Municipale, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene fondato l'accertamento, determina con ordinanza motivata la somma dovuta per la violazione, entro i limiti stabiliti dalla legge e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese del procedimento, all'autore della violazione e alle persone obbligate in solido mentre, in caso contrario, emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti comunicandola integralmente all'organo che ha redatto il rapporto.

Avverso l'ordinanza-ingiunzione è ammessa opposizione, entro 30 giorni dalla notifica, al Giudice di Pace. L'ordinanza di ingiunzione costituisce titolo esecutivo. In caso di mancato pagamento, verrà eseguita la procedura coattiva ai sensi dell'art.27 della Legge 24.11.1981 n.689.

### **ART. 69 - Sanzione accessoria del ripristino dello stato dei luoghi e di rimozione di opere abusive**

Oltre al pagamento della sanzione prevista i Responsabili dei Settori Polizia Municipale, Lavori Pubblici ed Ambiente, secondo le rispettive competenze, possono ordinare la rimessa in pristino e disporre l'esecuzione d'Ufficio a spese degli interessati.

**ART. 70 - Sanzione accessoria della sospensione e della revoca dei provvedimenti autorizzativi**

Per il contravventore, in possesso di una concessione e/o di altri provvedimenti autorizzativi rilasciati dal Comune, è disposta la sospensione degli stessi nei seguenti casi:

- a) recidiva nell'inosservanza delle disposizioni del presente Regolamento attinenti alla disciplina dell'attività del beneficiario dell'atto concessorio o autorizzatorio;
- b) mancata esecuzione degli obblighi previsti dal precedente articolo fino al momento del loro adempimento.

La sospensione, di cui al comma 1 del presente articolo può avere una durata massima non superiore a giorni trenta.

**ART. 71 - Modalità per l'applicazione della sanzione accessoria**

La sanzione accessoria, nei casi ove sia necessario un intervento urgente ed immediato, può anche essere irrogata col verbale di accertamento, congiuntamente alla pena pecuniaria. La sanzione accessoria in tali casi deve essere adempiuta immediatamente. Quando non sia diversamente disposto, l'esecuzione dovrà avvenire entro quindici giorni. Il termine decorre dall'elevazione del verbale di accertamento, quando la contestazione è immediata, o dalla sua notificazione, negli altri casi. L'esecuzione avviene sotto il controllo del Comando o Ufficio da cui dipende l'accertatore. La sanzione accessoria deve essere indicata sul verbale di accertamento e contestazione della violazione o, in mancanza, nell'atto notificato. Il verbale così redatto costituisce titolo anche per l'applicazione della sanzione accessoria.

**ART. 72 - Inottemperanza all'ordinanza**

Chiunque non ottempererà alle ordinanze emanate ai sensi dei precedenti articoli, salvi i casi previsti dall'art. 650 del c.p. o da altre leggi e regolamenti particolari e speciali, è punito con l'ulteriore sanzione da € 150,00 a € 500,00 fermo restando il recupero delle spese sostenute per dare esecuzione a quanto ordinato.